

## **REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA**

### **“PIAN DI CARPINE IN FIORE”**

**(Legge Regionale 6 marzo 1997, n.6)**

#### **Art.1**

#### **TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA**

1. Il presente Regolamento disciplina a carattere sperimentale le modalità di svolgimento, ai sensi della L. R. 6 marzo 1997 n. 6, della attività fieristica a rilevanza locale appartenente alla tipologia “mostra - mercato” denominata “Pian di Carpine in Fiore”.
2. La mostra-mercato è volta alla promozione e al sostegno del turismo e alla rivitalizzazione del centro storico di Magione.

#### **Art. 2**

#### **GESTIONE**

1. L'Amministrazione Comunale organizza la mostra mercato curandone la gestione direttamente o affidando la stessa, con apposita convenzione, ad un soggetto esterno, appartenente ad una delle seguenti tipologie:
  - ◆ associazioni di artigiani o commercianti
  - ◆ associazioni del territorio: culturali, turistiche e ricreative o altro.
2. Nel caso di gestione esternalizzata, in capo al gestore, individuato dalla Giunta comunale, saranno trasferiti gli obblighi derivanti dal presente regolamento.
3. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte, con ordinanza sindacale, modifiche temporanee nella durata e localizzazione della manifestazione.

#### **Art. 3**

#### **CARATTERISTICHE**

1. La mostra-mercato si svolge gli ultimi sabato e domenica del mese di maggio e potrà essere ripetibile nel periodo autunnale in Piazza Carpine, lungo le adiacenti scalette e le strade limitrofe del centro storico come individuato nel Piano delle MSV, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 con una durata massima di 12 ore giornaliere.
2. In caso di eventi particolari, le manifestazioni potranno svolgersi anche nelle frazioni.
3. Gli spazi potranno essere occupati un'ora prima dell'inizio della manifestazione per le operazioni di allestimento e le operazioni di sgombero devono essere ultimate entro due ore dalla fine della mostra. Gli allestimenti di ogni area espositiva dovranno essere rispettosi dell'ambiente e preferibilmente in materiali e colori naturali
4. Per esigenze di pubblico interesse, per ordine pubblico o per causa di forza maggiore o per sovrapposizione della giornata di svolgimento della mostra mercato con le fasi di allestimento o di realizzazione di manifestazioni o altri eventi comunali, il Servizio di Polizia Municipale può apprestare le necessarie misure correttive.

## **Art. 4 PARTECIPANTI**

1. Possono partecipare alla mostra mercato operatori professionali e non professionali appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) operatori professionali:
    - commercianti autorizzati su area pubblica
    - commercianti autorizzati su area privata
    - artigiani
    - produttori agricoli
  - b) operatori non professionali:
    - hobbisti
    - associazioni culturali, ricreative e turistiche
    - venditori o espositori di opere d'arte o d'ingegno
    - rappresentanze di Comunità montane o di altri Comuni
2. Gli operatori professionali dovranno presentare domanda di partecipazione come da scheda tecnica allegata.
3. Gli operatori non professionali dovranno presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il fatto che non svolgono attività di vendita professionale nè come commercianti all'ingrosso o al dettaglio dei beni oggetto di vendita, nè come artigiani iscritti all'apposito albo, nè come imprenditori agricoli, nè come soggetti che esercitano attività di impresa secondo quanto previsto dagli artt. 2082 e 2083 del Codice civile. Devono altresì indicare la provenienza della merce oggetto di vendita, la propria attività professionale principale e quanto ritenuto necessario dagli uffici competenti per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione. L'istanza di partecipazione può autocertificare il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

## **Art. 5 ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE**

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro i limiti dello spazio assegnato. L'allestimento dei banchi è a carico degli espositori che si impegnano a lasciare i luoghi nello stesso stato trovato prima dell'evento.
2. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area fieristica e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.
3. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.
4. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare in prossimità dello spazio assegnato per l'esposizione soltanto per

il tempo necessario al carico e allo scarico, utilizzando per la sosta dei mezzi gli appositi parcheggi messi a disposizione dall'amministrazione.

## **Art. 6 MERCEOLOGIE AMMESSE**

1. Nella mostra –mercato possono essere esposti, scambiati e venduti esclusivamente i seguenti generi merceologici:
  - Piante verdi, da fiore e da frutta;
  - Piante grasse e piante rare;
  - Sementi, piantine, fiori ed erbe aromatiche;
  - Materiali e attrezzature per il giardino;
  - Arredo da giardino;
  - Fiori secchi e composizioni floreali per regalo e arredamento della casa;
  - Libri e pubblicazioni sull'ambiente, piante, fiori, giardinaggio e lavori nell'orto
  - Essenze, oli, profumi, estratti e prodotti cosmetici
  - Riproduzioni di fiori in materiali vari (vetro, pannolenci, carta, ricamo ....)
  - Cesti, vasi, fioriere
  - Prodotti alimentari con componenti di fiori, aromi o piante.

## **Art. 7 SPESE VARIE**

1. L'amministrazione comunale, in considerazione della priorità e dell'alta valenza di rivitalizzazione del centro storico di Magione, esenta in questa fase di sperimentazione, gli espositori dal pagamento dei tributi TOSAP e TARSU. Le altre spese di energia e altro rimangono a carico dell'espositore.

## **Art. 8 NORME FINALI**

1. L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di controllo istituzionalmente preposti.
2. Ciascun espositore sarà responsabile per gli eventuali danni a cose e persone dipendenti dallo svolgimento della propria attività, ivi incluso l'allestimento.
3. La cura e la manutenzione delle aree espositive e dei prodotti spetta agli espositori che sono inoltre tenuti a raccogliere i rifiuti in idonei sacchi da depositare nei contenitori predisposti.
4. Decorso un anno dalla prima edizione, il Consiglio Comunale valuta l'opportunità di ratificare la manifestazione ed espletare la procedura per il riconoscimento regionale della mostra mercato ai sensi della L.R. 6 marzo 1997, n. 6.